

## **ALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI**

Con l'obiettivo di proseguire nel rafforzamento del sistema di previdenza complementare gestita da Previdai - già attuato con i precedenti accordi - ed in considerazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 252/2005, Confindustria e Federmanager, hanno convenuto con Accordo 25 novembre 2009 (vedi sito, sezione *Previdai-Normativa-Accordi*), l'introduzione, con **decorrenza 1° gennaio 2010**, delle seguenti novità sul versante contributivo:

- 1. Massimale retributivo unico per “vecchi” e “nuovi” iscritti**
- 2. Inclusione dell'Indennità Sostitutiva del Preavviso tra gli elementi imponibili, anche per i “nuovi” iscritti**
- 3. Contribuzione aggiuntiva a carico dell'azienda**
- 4. Contributo aziendale minimo annuo per i dirigenti con almeno 6 anni di anzianità dirigenziale**

### **1. MASSIMALE RETRIBUTIVO UNICO**

E' introdotto un **massimale unico** pari a **€150.000,00**, indistintamente per **tutti** gli iscritti. In altri termini, anche per coloro che hanno aderito alla previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 (cosiddetti “nuovi” iscritti), la retribuzione annua massima imponibile si attesta sullo stesso livello di quella dei cosiddetti “vecchi” iscritti. Resta confermata, per tutti, l'aliquota contributiva minima del 4%, sia a carico del datore di lavoro che del dirigente.

Non sono intervenute modifiche alle quote di conferimento del Tfr (vedasi tabella riepilogativa a seguire).

### **2. RETRIBUZIONE IMPONIBILE**

Vengono equiparate per tutti gli iscritti le voci retributive da utilizzare ai fini della contribuzione a Previdai. La retribuzione imponibile è quella utile ai fini del Tfr con l'unica eccezione dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione all'estero. Pertanto, quanto erogato a titolo di indennità sostitutiva di preavviso diventa imponibile anche per i “nuovi” iscritti che cessino a far data dal 1° gennaio 2010.

Si ricorda che, per quanto concerne il calcolo del contributo su tale voce, va fatto riferimento al criterio della competenza. L'indennità sostitutiva del preavviso concorre, cioè, al raggiungimento dei limiti di massimale dell'anno cui si riferisce. Qualora interessi un periodo a cavallo tra più anni, il suo ammontare dovrà essere quindi riferito alla competenza di ciascuno di essi, ferma restando l'applicazione dell'aliquota, del minimale e del massimale in vigore al

momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

### **3. CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA A CARICO DELL'AZIENDA**

E' **facoltà** delle aziende versare a proprio carico contribuzione ulteriore rispetto alla misura minima dovuta, senza limite di massimale. Tale facoltà può essere esercitata a favore dei dirigenti che contribuiscono al Fondo con la propria quota minima, a prescindere se versino o meno contribuzione aggiuntiva.

Il versamento, che avviene con le stesse modalità e con gli stessi termini operanti per quello della contribuzione contrattuale minima, può avvenire in forma ricorrente e/o una tantum, può riguardare tutti i dirigenti o parte di essi.

Le istruzioni operative verranno fornite mediante apposita circolare che sarà pubblicata, quanto prima, nel sito internet. Si precisa sin d'ora che, nella compilazione della dichiarazione trimestrale (modello 050), la contribuzione aggiuntiva aziendale dovrà essere indicata separatamente da quella minima.

### **4. CONTRIBUTO AZIENDALE MINIMO ANNUO**

E' istituito, a partire dal 2010, **un livello minimo annuo di contribuzione a carico dell'azienda**. Questa disposizione opera a favore dei dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano **un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti**.

Tale livello minimo è stabilito in:

- €4.000,00 a partire dal 1° gennaio 2010;
- €4.500,00 per il 2012;
- €4.800,00 a decorrere dal 2013.

In analogia con quanto avviene per il massimale, in caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

**Entro il 31 dicembre di ogni anno – ovvero, all'atto della cessazione** del rapporto di lavoro, se precedente – l'impresa verifica, per i dirigenti che a tale data abbiano superato 6 anni di anzianità dirigenziale presso la stessa, il sussistere dell'obbligo ad integrare la propria quota, ivi inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, fino al raggiungimento del livello minimo previsto.

In analogia a quanto avviene per il Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia, nell'anno in cui si raggiungono i 6 anni di anzianità, la verifica andrà operata riproporzionando il minimo di 4.000 euro ai mesi di servizio prestati

successivamente alla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e confrontandolo con il contributo maturato nello stesso periodo.

Le eventuali differenze saranno versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

Permane, per i dirigenti che contribuiscono anche con la quota a proprio carico, la facoltà di versare ulteriore contribuzione senza alcun limite di massimale. La modifica o la revoca della contribuzione aggiuntiva può essere effettuata dall'interessato in qualsiasi momento.

L'accordo stabilisce, infine, che restano confermate tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi, non contestualmente modificate.

Si riepilogano di seguito i parametri contributivi in vigore al 1° gennaio 2010:

CLASSE ISCRITTI	CARICO AZIENDA <sup>1</sup>		CARICO DIRIGENTE		TFR	
	Misura Minima Contrattuale <sup>2</sup>	Misura Aggiuntiva	Misura Minima Contrattuale <sup>2</sup>	Misura Aggiuntiva	Misura Minima Contrattuale	A scelta del dirigente <sup>3</sup>
<b>Vecchio</b> <small>titolare di una posizione pensionistica complementare, costituita prima del 29 aprile 1993, sempreché conservata</small>	4%	libera	4%	libera	3%	intero
<b>Nuovo ante</b> <small>prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, privo, alla data del 29 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare (o che se ne sia successivamente privato).</small>					4%	intero
<b>Nuovo post</b> <small>prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 28 aprile 1993</small>					intero	

1. Il contributo minimo annuo a carico dell'azienda deve essere almeno pari a €4.000,00 per i dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti.
2. La contribuzione a carico azienda e a carico dirigente deve essere calcolata nei limiti del massimale retributivo di €150.000,00.
3. Il D.Lgs. 252/2005 ha riconosciuto, a coloro che conferiscano in misura parziale il proprio TFR a previdenza complementare, la facoltà di destinarlo integralmente.

N.B. : dal 1° gennaio 2007 si può aderire con il solo conferimento del TFR.

Cogliamo l'occasione per informare che lo Statuto del Fondo è stato recentemente modificato avendo a riferimento lo schema emanato dalla Covip per i fondi pensione negoziali. Il nuovo Statuto, il cui testo è disponibile nel nostro sito, sarà oggetto di specifica informativa.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Elio Schettino